Doc. I, n. 54.

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il Deputato Li Causi

Relaz. Fietta

Camera dei deputati
Archivio storico

S. A. C. E.

V. lettera di

trasmissione in fin

fascicolo Doc. I,

fr. 6

(L. Cam.)

Camera dei deputati
Archivio storico

fm

REPVBBLICA ITALIANA

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

Mod.402

Roma, 1 DIC. 1947

Al l'On. PRESIDENTE della ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMA

Ufficio I A.P.

Prot. N° 137/bis/13/2043/47

(Doc. I, n. 54)

Risposta al f. del

Div. Sez. N°

il dep. Domanda

OGGETTO: ~~Richiesta~~ di autorizzazione a procedere contro LI CAUSI Girolamo - Deputato alla Costituente - per diffamazione in danno di MIRCI Giuseppe.

(Diffamazione a mezzo della stampa)

All. UN fasc.proc. ed UNA nota

annunziata il 6 dicembre 1947

Ai sensi dell'art.81 D.L.L.10.3.1946 n.74, trasmetto, per le deliberazioni di codesta On.Assemblea, l'unito fascicolo processuale, relativo al Deputato ~~in oggetto~~ Li Causi, insieme alla domanda di autorizzazione a procedere per il delitto di cui all'art.595 2° cpv.del Codice Penale, avanzata nei confronti del medesimo, a norma dell'art.15 C.P.P., dal Pretore di Palermo.

IL MINISTRO

G. Grassi

Camera dei deputati Archivio storico

PRETURA UNIFICATA DI PALERMO

4

Sezione VIII.ª Addì 16/10/1947

N. Corrispondenza

Risposta a nota del

N. 5948/46 R.G. Dibb.

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a procedere a carico dell'On.le Girolamo Li Causi

Nel rispondere indicare con precisione il numero della sezione

ILL.mo

Sig.Presidenre dell'Assemnle

Costituente

R O M A

Con esposto del 7 agosto 1946, certo Mirci Giuseppe da Adone ha presentato querela a carico dell'On.le Girolamo Li Causi, lamentando che questi, quale gerente responsabile del quotidiano " La Voce della Sicilia", aveva fatto pubblicare delle notizie diffamatorie in danno di detto

Camera dei deputati
Archivio storico

A. Renna - Palermo

Mirci e precisamente che il grano sequestrato in Aidone il 25 luglio 1946 ~~si~~ apparteneva a lui .

Chiedesi pertanto l'autorizzazione a procedere .

Con osservanza

Il Pretore 8° Sezione

B. Fornella

non mettere la firma

Camera dei deputati
Archivio storico

ASSEMBLEA COSTITUENTE

Doc. I
N. 54

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

LI CAUSI

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 595, 2° CAPOVERSO, DEL CODICE PENALE
(DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

Annunziata il 6 dicembre 1947

Camera dei deputati
Archivio storico

Il Presidente dell'Assemblea Costituente
Roma

Roma, 1° dicembre 1947.

Ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, trasmetto, per le deliberazioni di codesta onorevole Assemblea, l'unito fascicolo processuale, relativo al deputato Li Causi Girolamo, insieme alla domanda di autorizzazione a procedere per il reato di cui all'articolo 595, secondo capoverso del Codice penale, avanzata nei confronti del medesimo, a norma dell'articolo 15 del Codice di procedura penale, dal pretore di Palermo.

Il Ministro
GRASSI.

Al Ministro di grazia e giustizia
Roma

Palermo, 16 ottobre 1947.

Con esposto del 7 agosto 1946, certo Mirci Giuseppe da Aidone ha presentata querela a carico dell'onorevole Girolamo Li Causi, lamentando che questi, quale gerente responsabile del quotidiano *La Voce della Sicilia*, aveva fatto pubblicare delle notizie diffamatorie in danno di detto Mirci e precisamente che il grano sequestrato in Aidone il 25 luglio 1946 apparteneva a lui.

Chiedesi pertanto l'autorizzazione a procedere.

Con osservanza.

Il Pretore dell'8ª sezione

Comp. 30

ASSEMBLEA COSTITUENTE Relazione sulle domande d'autorizzazione a procedere contro l'on.le Licausi — Seduta del 31 gennaio 1948

Doc.ti I — n.ri 6, 7, 8, 10, 12, 13, 22, 24, 25, 28, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54. A

In tutte le domande di autorizzazione a procedere contro l'on.le Deputato Girolamo Licausi, relative ai numeri sopra elencati, l'on. Licausi è chiamato a rispondere del reato di diffamazione per mezzo della stampa, quale direttore responsabile del Giornale "La Voce della Sicilia" per pubblicazioni contenute nei vari numeri del detto giornale, che i diversi querelanti hanno ritenuto diffamatorie nei loro confronti.

Osserva la Commissione, come già in altri casi analoghi ha dovuto rilevare, che, alla stato della legislazione odierna sulla stampa ed in rapporto all'esercizio attuale delle pubbliche libertà, appare dubbio se la disposizione dell'art. 57 del Cod. Pen., che stabilisce una responsabilità indiretta del direttore del Giornale, debba considerarsi ancor oggi viva ed operante, o se piuttosto non debba ritenersi incompatibile con un regime democratico e per conseguenza abrogata di fatto.

Ma a prescindere da questa considerazione e dall'altra che in sostanza il direttore del giornale sarebbe responsabile quasi a titolo di colpa, per omissione del dovere di controllo sulle pubblicazioni, sta di fatto che l'on.le Licausi, costretto dall'adempimento del suo alto mandato parlamentare ad assentarsi continuamente da Palermo, sede della redazione e pubblicazione del Giornale, si è

trovato nell'impossibilità materiale di esercitare quella vigilanza e quel contratto sul contenuto delle pubblicazioni, per modo che nella specie esulerebbe la responsabilità indiretta o per colpa in omettendo, stabilita dall'art. 57 C.P.
Ciò senza dire che un esame di merito, sia pure a titolo di delibazione, nel quale la Commissione non ha creduto addentrarsi, avrebbe potuto in parecchi dei casi sopra elencati eliminare qualsiasi altra responsabilità o per difetto dell'elemento intenzionale o per assoluta mancanza della materialità oggettiva del reato contestato.
Per questi motivi ~~P. q. m.~~ la
~~La~~ Commissione, ad unanimità di voti, propone all'Assemblea il rigetto delle domande di autorizzazione a procedere.

~~Roma 30/1 948~~

Il Dipiovanni Relatore

Camera dei deputati
Archivio storico

ASSEMBLEA COSTITUENTE Doc. I

N.i 6, 7, 8, 10, 12, 13, 22, 24, 25, 28, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54-A

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Di Giovanni, *presidente e relatore;* **Clerici**, *vicepresidente;* **Marinaro**, *segretario;* **Caccuri, Cannizzo, Ciampitti, Fietta, Fusco, La Rocca, Mastino Pietro, Paolucci, Preziosi, Scalfaro, Sicignano, Varvaro**

SULLE

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

LI CAUSI

(PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Seduta del 31 gennaio 1948

Camera dei deputati
Archivio storico

ONOREVOLI COLLEGHI! — In tutte le domande di autorizzazione a procedere contro l'onorevole deputato Girolamo Li Causi, relativi ai numeri sopra elencati, l'onorevole Li Causi è chiamato a rispondere del reato di diffamazione per mezzo della stampa, quale direttore responsabile del giornale *La Voce della Sicilia* per pubblicazioni contenute nei vari numeri del detto giornale, che i diversi querelanti hanno ritenuto diffamatorie nei loro confronti.

Osserva la Commissione, come già in altri casi analoghi ha dovuto rilevare, che, allo stato della legislazione odierna sulla stampa ed in rapporto all'esercizio attuale delle pubbliche libertà, appare dubbio se la disposizione dell'articolo 57 del Codice penale, che stabilisce una responsabilità indiretta ed obbiettiva pel direttore del giornale, debba considerarsi ancor oggi viva ed operante, o se piuttosto, non debba ritenersi incompatibile con un regime democratico e per conseguenza abrogato di fatto.

Ma a prescindere da questa considerazione, e dall'altra che in sostanza il direttore del giornale sarebbe responsabile quasi a titolo di colpa, per omissione del dovere di controllo sulle pubblicazioni, sta di fatto che l'onorevole Li Causi, costretto dall'adempimento del suo mandato parlamentare ad assentarsi continuamente da Palermo, sede della redazione e pubblicazione del giornale, si è trovato nella impossibilità materiale di esercitare quella vigilanza e quel controllo sul contenuto delle pubblicazioni, per modo che nella specie esulerebbe la responsabilità indi-

retta o per colpa *in omittendo*, stabilita dall'articolo 57 del Codice penale.

Ciò senza dire che un esame di merito, sia pure a titolo di delibazione, nel quale la Commissione non ha creduto addentrarsi, avrebbe potuto in parecchi dei casi sopra elencati eliminare qualsiasi altra responsabilità o per difetto dell'elemento esistenziale o per assoluta mancanza della materialità oggettiva del reato contestato.

Per questi motivi la Commissione, ad unanimità di voti, propone all'Assemblea il rigetto delle domande di autorizzazione a procedere.

DI GIOVANNI, *Relatore*.

Camera dei deputati
Archivio storico

On. Gretta

ASSEMBLEA COSTITUENTE

Doc. I N. 54

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

LI CAUSI

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 595, 2° CAPOVERSO, DEL CODICE PENALE
(DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

Annunziata il 6 dicembre 1947

Camera dei deputati
Archivio storico

Al Presidente dell'Assemblea Costituente
Roma

Roma, 1° dicembre 1947.

Ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, trasmetto, per le deliberazioni di codesta onorevole Assemblea, l'unito fascicolo processuale, relativo al deputato Li Causi Girolamo, insieme alla domanda di autorizzazione a procedere per il reato di cui all'articolo 595, secondo capoverso, del Codice penale, avanzata nei confronti del medesimo, a norma dell'articolo 15 del Codice di procedura penale, dal pretore di Palermo.

Il Ministro
GRASSI.

Al Ministro di grazia e giustizia
Roma

Palermo, 16 ottobre 1947.

Con esposto del 7 agosto 1946, certo Mirci Giuseppe da Aidone ha presentato querela a carico dell'onorevole Girolamo Li Causi, lamentando che questi, quale gerente responsabile del quotidiano *La Voce della Sicilia*, aveva fatto pubblicare delle notizie diffamatorie in danno di detto Mirci e precisamente che il grano sequestrato in Aidone il 25 luglio 1946 apparteneva a lui.

Chiedesi pertanto l'autorizzazione a procedere.

Con osservanza.

Il Pretore dell'8ª sezione

10

ASSEMBLEA COSTITUENTE Doc. I

N.i 6, 7, 8, 10, 12, 13, 22, 24, 25, 28, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54-A

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Di Giovanni, ***presidente e relatore;*** **Clerici,** ***vicepresidente;*** **Marinaro,** ***segretario;*** **Caccuri, Cannizzo, Ciampitti, Fietta, Fusco, La Rocca, Mastino Pietro, Paolucci, Preziosi, Scalfaro, Sicignano, Varvaro**

SULLE

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

LI CAUSI

(PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSE DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Seduta del 31 gennaio 1948

Camera dei deputati
Archivio storico

ONOREVOLI COLLEGHI! — In tutte le domande di autorizzazione a procedere contro l'onorevole deputato Girolamo Li Causi, relative ai numeri sopra elencati, l'onorevole Li Causi è chiamato a rispondere del reato di diffamazione per mezzo della stampa, quale direttore responsabile del giornale *La Voce della Sicilia* per pubblicazioni contenute nei vari numeri del detto giornale, che i diversi querelanti hanno ritenuto diffamatorie nei loro confronti.

Osserva la Commissione, come già in altri casi analoghi ha dovuto rilevare, che, allo stato della legislazione odierna sulla stampa ed in rapporto all'esercizio attuale delle pubbliche libertà, appare dubbio se la disposizione dell'articolo 57 del Codice penale, che stabilisce una responsabilità indiretta ed obbiettiva pel direttore del giornale, debba considerarsi ancor oggi viva ed operante, o se, piuttosto, non debba ritenersi incompatibile con un regime democratico e per conseguenza abrogata di fatto.

Ma, a prescindere da questa considerazione, e dall'altra che in sostanza il direttore del giornale sarebbe responsabile quasi a titolo di colpa, per omissione del dovere di controllo sulle pubblicazioni, sta di fatto che l'onorevole Li Causi, costretto dall'adempimento del suo alto mandato parlamentare ad assentarsi continuamente da Palermo, sede della redazione e pubblicazione del giornale, si è trovato nella impossibilità materiale di esercitare quella vigilanza e quel controllo sul contenuto delle pubblicazioni, per modo che nella specie esulerebbe la responsabilità indi-

retta o per colpa *in omittendo*, stabilita dall'articolo 57 del Codice penale.

Ciò senza dire che un esame di merito, sia pure a titolo di delibazione, nel quale la Commissione non ha creduto addentrarsi, avrebbe potuto in parecchi dei casi sopra elencati eliminare qualsiasi altra responsabilità o per difetto dell'elemento esistenziale o per assoluta mancanza della materialità oggettiva del reato contestato.

Per questi motivi la Commissione, ad unanimità di voti, propone all'Assemblea il rigetto delle domande di autorizzazione a procedere.

DI GIOVANNI, *Relatore*.

Camera dei deputati
Archivio storico